

**“Procedure per il rilascio alle agenzie per il lavoro dell’autorizzazione all’esercizio delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione professionale e per il funzionamento del relativo Albo regionale.”**

## **Premessa**

Punto qualificante ed innovativo delle procedure di autorizzazione è l’adozione di un procedimento semplificato che si caratterizza per l’utilizzo di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte degli operatori ed impegna la Regione ad un’attenta e costante attività di vigilanza e controllo.

### **1. Campo di applicazione**

Per autorizzazione si intende l’iscrizione degli operatori, in possesso dei requisiti previsti dall’allegato “B”, nell’Albo regionale delle agenzie per il lavoro.

### **2. Responsabile del procedimento**

Responsabile delle procedure di autorizzazione è la Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, nella persona del Dirigente della competente Unità Organizzativa.

### **3. Albo regionale delle agenzie per il lavoro autorizzate**

3.1 Presso la Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro è costituito, ai sensi dell’articolo 14 comma 1 della l. r. 22/2006, l’Albo regionale delle agenzie per il lavoro autorizzate in possesso dei requisiti di cui all’allegato “B”, secondo modalità operative definite con successivo decreto.

3.2 L’Albo regionale delle Agenzie autorizzate è articolato nelle seguenti sezioni:

- Sezione I – agenzie di intermediazione;
- Sezione II – agenzie di ricerca e selezione del personale;
- Sezione III – agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.

### **4. Requisiti per l’autorizzazione regionale**

#### **4.1 Intermediazione**

Per l’esercizio dell’attività di intermediazione sono richiesti i requisiti previsti dall’articolo 4 e dall’articolo 5, commi 1 e 4, lettere a) e c) del D. Lgs. 276/03, come riportati nell’allegato “B”.

#### **4.2 Ricerca e selezione del personale**

Per l’esercizio dell’attività di ricerca e selezione del personale sono richiesti i requisiti previsti dall’articolo 4 e dall’articolo 5, commi 1 e 5, del D. Lgs. 276/03, come riportati nell’allegato “B”.

### **4.3 Supporto alla ricollocazione professionale**

Per le attività di supporto alla ricollocazione professionale sono richiesti i requisiti previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 5, commi 1 e 6, del D. Lgs. 276/03, come riportati nell'allegato "B".

### **5. Richiesta di autorizzazione**

L'istanza finalizzata ad ottenere l'autorizzazione deve essere presentata dal soggetto interessato secondo lo schema definito con decreto della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro, in cui il legale rappresentante dichiara ai sensi di legge, D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, il possesso dei requisiti di cui all'allegato "B".

### **6. Rilascio dell'autorizzazione**

6.1. Il responsabile del procedimento verifica il possesso dei requisiti secondo modalità che comprendono il riscontro delle dichiarazioni, della documentazione prodotta e controlli in loco.

6.2. Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda il responsabile del procedimento, in caso di accoglimento dell'istanza, comunica all'operatore in possesso dei requisiti di cui all'Allegato "B" l'iscrizione nell'apposita sezione dell'Albo, a tempo indeterminato, ovvero, in caso non sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione, adotta un motivato provvedimento di diniego, nel rispetto di quanto previsto dalla l. 241/1990 e s.m.i.

6.3. Il responsabile del procedimento comunica contestualmente al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale gli estremi dell'autorizzazione.

### **7. Sorveglianza e Controllo**

7.1 Il responsabile del procedimento verifica il rispetto delle prescrizioni di cui al presente atto, nonché il mantenimento del possesso dei requisiti, disponendo controlli, anche in loco, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno.

7.2 Il mantenimento dei requisiti costituisce condizione necessaria per la permanenza nell'Albo delle agenzie autorizzate.

7.3 Con esclusivo riguardo alle agenzie per il lavoro autorizzate che svolgono l'attività di intermediazione, la verifica riguarderà anche l'oggetto sociale prevalente. Ai fini di tale verifica, l'attività oggetto di autorizzazione deve riguardare almeno il 50,1 per cento delle attività del soggetto svolte nell'arco dei ventiquattro mesi. Successivamente questa verrà effettuata con cadenza biennale, sulla base dei dati di contabilità analitica che devono essere desumibili da ogni unità operativa.

### **8. Diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione**

8.1 Nel caso di attività di sorveglianza e controllo di cui al precedente punto 7, ove vengano riscontrate irregolarità, il responsabile del procedimento ne informa il soggetto interessato e assegna un termine non inferiore a trenta giorni per sanare le irregolarità riscontrate e/o per fornire eventuali chiarimenti.

8.2 Nei casi di grave irregolarità, ovvero in caso di segnalazioni da parte dell'autorità giudiziaria, il responsabile del procedimento può disporre, in via cautelare, la sospensione dell'autorizzazione. Nel periodo di sospensione il soggetto interessato non potrà svolgere l'attività oggetto di autorizzazione.

8.3 Il responsabile del procedimento dispone la revoca dell'autorizzazione dell'operatore e l'automatica cancellazione dall'Albo dei soggetti autorizzati nei seguenti casi:

- sopravvenuta mancanza dei requisiti minimi di cui all'allegato "B";
- omesso invio delle comunicazioni, delle informazioni e dei dati richiesti;
- mancato adeguamento a quanto richiesto entro il termine di cui al precedente punto 8.1, ovvero qualora i chiarimenti forniti siano insufficienti.

Nel caso di adozione di provvedimento di revoca, l'operatore non può presentare una nuova domanda di autorizzazione nei successivi cinque anni.

## **9. Obblighi dell'operatore**

9.1 Tutti gli operatori autorizzati sono obbligati a:

- interconnettersi con la Borsa Continua Nazionale del Lavoro attraverso il nodo regionale della Borsalavorolombardia;
- presentare annualmente all'Osservatorio regionale del mercato del lavoro (art. 6 l.r. 22/2006), una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti e trasmettere i dati e le informazioni, eventualmente richiesti dallo stesso Osservatorio, anche a supporto dell'attività del Valutatore indipendente (art. 17 l.r. 22/2006);
- comunicare tempestivamente al responsabile del procedimento ogni dato e informazione in ordine a spostamenti dell'unità organizzativa, apertura di filiali o succursali, cessazione delle attività, nonché fornire alla stessa tutte le informazioni e i dati richiesti;
- garantire la massima trasparenza, rendendo noto in ciascuna unità organizzativa - all'esterno dei locali - gli estremi dell'autorizzazione e dell'iscrizione all'Albo e l'orario di apertura al pubblico, nonché - all'interno dei locali - l'organigramma delle funzioni aziendali con le specifiche competenze professionali ed il responsabile di ciascuna unità organizzativa.

9.2 L'autorizzazione non può costituire oggetto di transazione commerciale. E' altresì vietato il ricorso a contratti di natura commerciale con cui venga ceduta a terzi parte dell'attività oggetto di autorizzazione.

9.3 Nello svolgimento delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, nonché di supporto alla ricollocazione professionale, è vietato effettuare qualsivoglia indagine, trattamento di dati, ovvero preselezione di lavoratori, anche con il loro consenso, in base alle convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica, credo religioso, sesso, orientamento sessuale, stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, età, handicap, cittadinanza, razza, origine etnica, colore, ascendenza, origine nazionale e territoriale, gruppo linguistico, stato di salute, eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro, a meno che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa. È altresì vietato trattare dati personali dei lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo.

9.4 I soggetti autorizzati assicurano agli utenti il diritto di indicare i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i propri dati devono essere comunicati e garantiscono l'ambito di diffusione degli stessi, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Allegato "B" alla D.G.R. n. 4561 del 18/04/2007

**“Requisiti per il rilascio alle agenzie per il lavoro dell’autorizzazione all’esercizio delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale”.**

L’autorizzazione è rilasciata solo in presenza del possesso dei requisiti, di seguito specificati, concernenti l’operatore richiedente, nonché i requisiti oggettivi concernenti la sede di svolgimento dell’attività, denominata “unità organizzativa”.

## **A - REQUISITI GIURIDICI E FINANZIARI**

### **A.1 – Forma giuridica e capitale sociale**

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione:

- per l’intermediazione la forma giuridica è la società di capitali, cooperativa o consorzio di cooperative che hanno versato un capitale non inferiore a 50.000 euro;
- per la ricerca e selezione del personale e per il supporto alla ricollocazione professionale la forma giuridica è la società di capitali, cooperativa o consorzio di cooperative, ovvero società di persone, che hanno versato un capitale non inferiore a 25.000 euro.

### **A.2 – Oggetto sociale**

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione:

- per l’intermediazione tale attività deve essere indicata nell’atto costitutivo come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo;
- per la ricerca e selezione del personale e per il supporto alla ricollocazione professionale le specifiche attività devono essere indicate nell’atto costitutivo come oggetto sociale, anche se non esclusivo.

I soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, devono possedere distinte divisioni operative, corrispondenti alle diverse attività svolte, gestite con strumenti di contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici (art. 5, comma 1, lett.e) del d.lgs. 276/2003).

### **A3. Affidabilità dell’operatore**

L’operatore deve garantire il possesso dei seguenti requisiti:

- assenza di stato di fallimento;
- assenza di liquidazione coatta;
- assenza di concordato preventivo;
- assenza di procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale;
- rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e di tutti gli obblighi derivanti;
- rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68 del 12 Marzo 1999, articolo 17).

#### **A.4 Requisiti di onorabilità di amministratori e dirigenti**

E' richiesta in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari:

- l'assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale;
- l'assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;

#### **A.5 – Sede dell'agenzia**

L'agenzia deve avere la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di altro Stato membro dell'Unione europea.

### **B - REQUISITI STRUTTURALI**

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'operatore deve assicurare:

#### **1 - Adeguatezza dei locali**

- a) una o più sedi operative nel territorio della Regione Lombardia;
- b) la disponibilità di locali destinati allo svolgimento dell'attività oggetto di autorizzazione distinti da quelli di altri soggetti;
- c) che i locali adibiti a sportello per lo svolgimento delle attività autorizzate siano aperti al pubblico in orario d'ufficio;

#### **2 - Adeguatezza delle strutture e attrezzature**

- a) che le strutture relative ai medesimi locali siano adeguate allo svolgimento della attività nonché conformi alla normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro e accessibili ai soggetti diversamente abili ai sensi della normativa statale e regionale vigente;
- b) la disponibilità di attrezzature d'ufficio, informatiche e collegamenti telematici idonei allo svolgimento dell'attività.

### **C - REQUISITI PROFESSIONALI**

L'operatore deve garantire una dotazione di personale adeguata per competenze professionali e numero di unità.

- Per l'intermediazione si richiede:
  - 4 unità di personale qualificato in ogni sede principale;
  - 2 unità di personale qualificato in ogni unità organizzativa.
- Per la ricerca e selezione del personale e per il supporto alla ricollocazione professionale si richiede:
  - 2 unità di personale in ogni sede principale;
  - 1 unità di personale in ogni unità organizzativa;
  - per ogni unità organizzativa va indicato un responsabile.

L'operatore deve garantire che le funzioni siano svolte da personale che abbia un'esperienza professionale di durata non inferiore a due anni in materia di gestione o di ricerca e selezione del personale o di fornitura di lavoro temporaneo o di ricollocazione professionale o di servizi per l'impiego o di formazione professionale o di orientamento o di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro o nel campo delle relazioni sindacali, acquisita alternativamente in qualità di:

- dirigente;
- quadro o funzionario (impiegato esercente funzioni direttive e di responsabilità);
- professionista.

In relazione all'esperienza professionale, ai fini dell'acquisizione del predetto requisito:

- si tiene conto della frequenza di percorsi formativi certificati dalla Regione e promossi anche dalle associazioni maggiormente rappresentative in materia di ricerca e selezione del personale, ricollocazione professionale e somministrazione, di durata non inferiore a un anno;
- costituisce titolo idoneo alternativo all'esperienza professionale l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro da almeno due anni.

Allegato "C" alla D.G.R. n. 4561 del 18/04/2007

### **Particolari forme di autorizzazione all'attività di intermediazione (art. 15 l.r. 22/2006)**

Sono **autorizzate di diritto** ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del d.lgs. 276/2003 allo svolgimento delle attività di intermediazione **le università pubbliche e private**, comprese le fondazioni universitarie che hanno come oggetto l'alta formazione con specifico riferimento alle problematiche del lavoro, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e fermo restando l'obbligo dell'interconnessione a Borsalavorolombardia, quale nodo regionale della borsa continua nazionale del lavoro, nonché l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai fini dell'attività di monitoraggio e valutazione.

**Sono autorizzati altresì** allo svolgimento dell'attività di intermediazione i seguenti soggetti:

1. i Comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, le camere di commercio e gli Istituti di scuola secondaria di secondo grado statali e paritari, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 1, lett. c), f) e g) del d.lgs. 276/2003, come riportati negli Allegati "A" e "B";
2. le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità e gli Enti bilaterali in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere c), d), e), f), g) del D. Lgs. 276/03, come previsti negli Allegati "A" e "B".

I soggetti autorizzati all'attività di intermediazione di cui ai precedenti punti 1 e 2 (art. 15, commi 1 e 2 l.r. 22/2006) sono iscritti, rispettivamente, nelle seguenti sezioni speciali dell'Albo regionale:

- Sezione speciale IV – soggetti di cui all'art. 15, comma 1 della l. r. 22/2006;
- Sezione speciale V – soggetti di cui all'art. 15, comma 2 della l. r. 22/2006.